2026/2247

13.10.2026

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2026/2247 DELLA COMMISSIONE

del 12 ottobre 2026

che rinnova l'approvazione del principio attivo cis-Tricos-9-ene ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 19 conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi ([1]), in particolare l'articolo 14, paragrafo 4, lettera a),

considerando quanto segue:

(1) Il cis-Tricos-9-ene è stato iscritto nell'allegato I della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ([2]) come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 19 (repellenti e attrattivi). Conformemente all'articolo 86 del regolamento (UE) n. 528/2012, è pertanto considerato approvato a norma del medesimo regolamento, fatti salvi i requisiti di cui all'allegato I della direttiva 98/8/CE. L'approvazione doveva scadere il 30 settembre 2024. La decisione di esecuzione (UE) 2024/1283 della Commissione ha posticipato tale data di scadenza al 31 marzo 2027 ([3]).

(2) Il 6 aprile 2023 è stata presentata una domanda di rinnovo dell'approvazione del cis-Tricos-9-ene ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 19 («domanda»), in conformità all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012. La domanda è stata valutata dall'autorità competente dell'Austria («autorità di valutazione competente»).

(3) Il 20 marzo 2025 l'autorità di valutazione competente ha trasmesso all'Agenzia europea per le sostanze chimiche («Agenzia») una raccomandazione sul rinnovo dell'approvazione del cis-Tricos-9-ene.

(4) In conformità all'articolo 75, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), del regolamento (UE) n. 528/2012, il comitato sui biocidi prepara il parere dell'Agenzia in merito alle domande di rinnovo dell'approvazione dei principi attivi. Il 27 novembre 2025 ([4]) tale comitato ha adottato il parere dell'Agenzia tenendo conto delle conclusioni dell'autorità di valutazione competente.

(5) Nel parere l'Agenzia ha concluso che i biocidi del tipo di prodotto 19 contenenti cis-Tricos-9-ene possono continuare a essere considerati conformi ai criteri di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 528/2012, purché siano rispettate determinate condizioni relative al loro uso. Le condizioni di rinnovo di cui all'articolo 12, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012 si considerano pertanto soddisfatte.

(6) È quindi opportuno rinnovare l'approvazione del cis-Tricos-9-ene ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 19, purché siano rispettate determinate condizioni.

([1]) GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/528/oj.
([2]) Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1998/8/oj).
([3]) Decisione di esecuzione (UE) 2024/1283 della Commissione, del 13 maggio 2024, che posticipa la data di scadenza dell'approvazione del cis-Tricos-9-ene ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 19 conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L, 2024/1283, 15.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/1283/oj).
([4]) Comitato sui biocidi, «Opinion on the application for renewal of the approval of the active substance: cis-tricos-9-ene (muscalure), Product type: 19, ECHA/BPC/509/2025», adottato il 27 novembre 2025.

(7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'approvazione del principio attivo cis-Tricos-9-ene ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 19 è rinnovata, fatte salve le condizioni di cui all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 ottobre 2026

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

Nome comune	Denominazione IUPAC Numeri di identificazione	Grado minimo di purezza del principio attivo ([1])	Data di scadenza dell'approvazione	Tipo di prodotto	Condizioni specifiche
Muscalure	Cis-Tricos-9-ene N. CE: 248-505-7 N. CAS: 27519-02-4	80,1 % peso/peso	30 giugno 2041	19	Nella valutazione del prodotto effettuata nell'ambito della procedura di autorizzazione dei biocidi contenenti cis-Tricos-9-ene come principio attivo, le autorità competenti degli Stati membri o, nel caso di un'autorizzazione dell'Unione, la Commissione prestano particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all'efficacia legati a qualsiasi uso previsto nella domanda di autorizzazione, ma non preso in considerazione nella valutazione del principio attivo condotta a livello di Unione.

([1]) La purezza indicata in questa colonna corrisponde al grado minimo di purezza del principio attivo valutato. Il principio attivo nel prodotto messo a disposizione sul mercato può essere di pari o diversa purezza se ne è stata provata l'equivalenza tecnica con il principio attivo valutato.